

REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 l'ammontare dell'aiuto per il lino, concesso agli operatori, è differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti in base alla resa media di semi constatata, da un lato per il lino macerato non sgranato e dall'altro per il lino diverso da quello macerato non sgranato, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1987-88 al 1991-92 nelle zone omogenee di produzione; che tale differenziazione può essere effettuata con i coefficienti indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo restando il paragrafo 2, l'aiuto che dovrà essere concesso agli operatori nel settore del lino tessile viene adeguato, per ciascuna zona di produzione, applicando il relativo coefficiente che figura in allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Tale coefficiente si applica all'ammontare dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, diminuito, se del caso, dell'importo di cui all'articolo 2 del regolamento e ridotto, inoltre, in funzione dei riallineamenti monetari.

2. Per il lino macerato non sgranato, i coefficienti di cui al paragrafo 1 vengono moltiplicati per 0,868.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per lino macerato non sgranato il lino tessile che:

- a) dopo l'estirpazione è rimasto sul campo per un periodo superiore a quello necessario per l'essiccazione,
- b) presenta almeno due delle caratteristiche seguenti:
 - colorazione castano scuro o nera,
 - capsula dei semi facilmente staccabile,
 - liberazione delle fibre più agevole che nel caso del lino che dopo l'estirpazione è stato sul campo solo durante il periodo necessario per l'essiccazione,
- c) non ha subito alcun processo di sgranatura.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dalla sua campagna 1993-94.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(²) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.